

(N. 1118)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1950

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51.

ONOREVOLI SENATORI. — Lo schema di provvedimento che si sottopone all'approvazione del Consiglio dei Ministri è inteso ad autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1950-51 fino a quando i singoli stati di previsione siano stati approvati per legge e comunque non oltre il 31 luglio 1950.

La necessità del provvedimento è in relazione allo stato attuale dei lavori relativi all'esame, da parte del Parlamento, del progetto di bilancio per il nuovo esercizio, che esclude la possibilità che l'approvazione di tutti gli stati di previsione e la pubblicazione delle leggi relative abbia ad intervenire prima dell'inizio dell'esercizio finanziario 1950-51.

Il termine del 31 luglio 1950 per l'autorizzazione di che trattasi, rientra nel più ampio termine recato dall'articolo 81 — secondo comma — della Costituzione della Repubblica, il quale dispone che siffatto provvisorio regime può essere disposto per un periodo non superiore, in complesso, a quattro mesi.

Con il provvedimento di che trattasi si stabilisce che il detto provvisorio esercizio debba essere effettuato sulla base degli stati di previsione, della successiva nota di variazioni e dei relativi disegni di legge presentati alle Assemblee legislative.

In relazione alla particolare natura del provvedimento in parola, la sua entrata in vigore è stabilita al 1° luglio 1950 e pertanto, tenuto conto dell'imminenza di tale data, esso provvedimento riveste carattere di estrema urgenza.

È appena da avvertire che, in applicazione dell'articolo 51 della legge di contabilità generale dello Stato, per quanto riguarda il pagamento delle spese statali che si riferiscono a necessità continuative o periodiche, il provvedimento in esame autorizza l'erogazione di esse per la sola quota relativa al primo mese dell'esercizio e cioè fino alla concorrenza massima di un dodicesimo degli stanziamenti compresi nei progetti di bilancio, della successiva nota di variazioni, che si riferiscono all'intera gestione 1950-51.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge, e non oltre il 31 luglio 1950, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1950-51, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, la successiva nota di variazioni ed i relativi disegni di legge presentati alle Assemblee legislative.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° luglio 1950.